



COMUNE DI VERZUOLO

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA
E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E DI ASSISTENZA
ALLA MENSA
AA.SS. 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029**

Sommario

Art. 1 – Oggetto dell'appalto.....	4
Art. 2 – Caratteristiche e descrizione dei servizi – modalità di realizzazione.....	4
A) Servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale (L. 104/92 e s.m.i.) ...	4
B) Servizio di Assistenza alla Mensa per le Scuole Primarie di Verzuolo, Villanovetta e Falicetto e la Scuola Secondaria di I Grado di Verzuolo – modalità di realizzazione.	6
Obblighi dell'esecutore (riferiti a entrambi i servizi, A e B)	6
Art. 3 – Migliorie dei servizi	7
Art. 4 – Funzioni in capo al Comune.....	7
Art. 5 – Requisiti degli operatori.	8
Opzione di unificazione dei profili professionali e flessibilità d'impiego	9
Art. 6 - Comportamento del personale	9
Art. 7 – Disposizioni sulla manodopera impiegata e clausole sociali.	9
Coordinatore	11
Formazione del personale	11
Clausola di salvaguardia sociale (Art. 57 D. Lgs. n. 36/2023)	11
Art. 8 – Monitoraggio dell'attività svolta.....	12
Art. 9 – Valutazione dei rischi da interferenza e dei relativi costi	12
Art. 10 – Norme antinfortunistiche.....	12
Art. 11 – Durata dell'appalto.....	12
Art. 12 – Scioperi	13
Art. 13 – Quadro economico dell'appalto.....	13
Art. 14 – Clausola di revisione dei prezzi.....	14
Art. 15 – Sopralluogo.	15
Art. 16 – Corrispettivo del servizio e modalità di pagamento.....	15
Fatturazione e Pagamenti	15
Art. 17 – Responsabile Unico del Progetto (RUP) e Direzione dell'esecuzione	15
Art. 18 – Subappalto, cessione del contratto e del credito.....	16
Subappalto	16
Cessione del contratto e del credito.....	16
Art. 19 – Verifica di conformità.....	16
Art. 20 – Responsabilità dell'esecutore	16
Art. 21 – Inadempienze, controlli e penali.....	17
Controlli	17
Procedura.....	17
Limite massimo	18
Art. 22 – Sospensione dei pagamenti.....	18

Art. 23 – Risoluzione del contratto	18
Art. 24 – Clausola risolutiva espressa	18
Art. 25 – Riferimenti normativi.....	19
Art. 26 – Contratto e spese contrattuali.....	19
Art. 27 – Tracciabilità flussi finanziari - clausola risolutiva espressa	19
Art. 28 – Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali.....	19
Art. 29 – Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto.....	20
Art. 30 – Deposito cauzionale definitivo	20
Art. 31 – Controversie	20

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto disciplina:

- **l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale** da svolgersi con personale qualificato, a favore degli alunni con disabilità residenti in Verzuolo, frequentanti la scuola statale dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado e alunni residenti a Verzuolo e frequentanti scuole ubicate in altro Comune, ai sensi dell'art. 13 c. 3 della L. 104/92 e s.m.i.. In particolare il servizio ha per oggetto le autonomie specialistiche con esclusione di quei compiti che rientrano nella competenza degli istituti scolastici.
- **il servizio integrativo di assistenza alla mensa** nelle Scuole Primarie di Verzuolo, Villanovetta e Falicetto e nella Scuola Secondaria di I grado di Verzuolo.

I servizi dovranno essere svolti secondo le modalità indicate nel presente capitolato, nei locali individuati dal Comune e dall'Istituzione scolastica.

Art. 2 – Caratteristiche e descrizione dei servizi – modalità di realizzazione

A) Servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale (L. 104/92 e s.m.i.)

Per servizio di assistenza specialistica si intende quel complesso di interventi e prestazioni di carattere socio-educativo, anche temporanei, erogati a favore degli alunni con disabilità frequentanti la scuola statale dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado residenti a Verzuolo. Il servizio dovrà essere assicurato anche agli studenti residenti a Verzuolo che frequentano scuole situate fuori dal territorio comunale. Tale servizio, volto a garantire a ciascuno la partecipazione alla vita scolastica e la possibilità di realizzare il proprio potenziale, si propone di superare l'isolamento attraverso attività complementari ma distinte dal sostegno scolastico. Per tali motivi è richiesta agli operatori la partecipazione ai Gruppi di Lavoro Operativi per l'inclusione (GLO) organizzati dall'Istituzione Scolastica al fine di garantire un migliore monitoraggio possibile del percorso educativo degli alunni aventi disabilità certificata.

Il progetto educativo deve fondarsi su una costante attenzione ai modelli dello sviluppo infantile per sostenere adeguatamente il processo di crescita dei bambini con un riferimento ai bisogni e alle esigenze degli stessi ed in base agli specifici contesti sociali e culturali da cui provengono. In quest'ottica rivestono particolare rilevanza i rapporti con le famiglie e con le agenzie educative ed i presidi sociali e sanitari del territorio. Quindi, il servizio deve caratterizzarsi per la disponibilità alla collaborazione con i genitori nel delicato compito dell'educazione dei figli, per la cura nel sostenere positivamente le relazioni parentali, per la cura nell'accrescere nei genitori la consapevolezza dei propri stili educativi e nel sostenerli nella loro esperienza genitoriale e, infine, per l'attenzione nel supportare, in generale, le situazioni di disagio e di bisogno che le famiglie dovessero evidenziare. Il progetto dovrà essere articolato con il contesto esistente (precise indicazioni dei soggetti, dei destinatari, delle modalità e quantità) e presentare fondati principi di attuabilità. Non verranno valutate proposte di generica definizione.

Per la gestione operativa di tali funzioni l'esecutore si impegna a collaborare con il Comune:

- 1) trasmettendo le necessarie comunicazioni alle famiglie;
- 2) applicando le direttive assunte dall'Amministrazione nei confronti degli utenti.

Il servizio cesserà in caso di richiesta della famiglia dell'utente, della scuola o qualora vengano meno i requisiti di ammissione. La sospensione/chiusura dell'intervento è disposta dal Comune previa valutazione della situazione complessiva del caso. Il monte ore presunto

del servizio potrà subire delle variazioni sia in aumento che in diminuzione in base alle esigenze e/o al numero dei minori da assistere. Le comunicazioni avverranno da parte del Comune mediante lettera formale.

L'attività dovrà essere effettuata nei giorni di svolgimento dell'attività didattica, secondo il calendario scolastico e l'orario di apertura delle scuole interessate. Il servizio dovrà essere erogato in forma continuativa e costante senza sospensione alcuna. Gli operatori non devono prestare servizio qualora i bambini risultino assenti. In caso di assenza improvvisa e di mancato preavviso agli operatori, da parte della famiglia e/o della scuola, alla ditta sarà riconosciuto soltanto il pagamento della prima ora. L'assistente potrà spendere tale ora per stendere eventuali brevi relazioni, impostare il lavoro dei giorni successivi, effettuare il riordino del materiale didattico ecc....

Le ore assegnate a ciascun alunno certificato sono richieste dall'Istituzione Scolastica, definite e autorizzate dal Comune prima dell'inizio dell'anno scolastico. Per ogni bambino destinatario dell'intervento di assistenza, l'Aggiudicatario dovrà individuare un operatore secondo un orario di servizio concordato con l'Istituzione Scolastica, sulla base di una specifica programmazione rispondente alle esigenze di assistenza e di frequenza del bambino.

Ogni operatore incaricato dei servizi di cui sopra dovrà attestare la propria presenza in servizio mediante un sistema idoneo alla rilevazione della stessa con avallo a fine mese da parte dell'Istituzione Scolastica e del Comune.

Le sedi scolastiche interessate dal servizio sono:

- Scuola dell'Infanzia Capoluogo;
- Scuola dell'Infanzia Falicetto;
- Scuola Primaria Capoluogo;
- Scuola Primaria Falicetto;
- Scuola Primaria Villanovetta;
- Scuola Secondaria di I Grado Capoluogo;
- alunni residenti a Verzuolo e frequentanti scuole ubicate in altro Comune.

Per tale servizio, sulla scorta di quanto si registra per l'A.S. attualmente in essere (2025/2026), si prevedono:

- n. 36 settimane di frequenza per Primaria a Secondaria;
- n. 39 settimane di frequenza per Scuola dell'Infanzia;

Valutato l'andamento del servizio sull'A.S. in corso ed effettuando una proiezione sulle richieste pervenute relativamente all'A.S. 2026/2027, a titolo meramente indicativo, si prevedono **n. 8.600 ore** di servizio di Assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale per anno scolastico.

A dette ore sono da sommarsi:

- **225 ore annue** per la figura del Coordinatore di cui all'art. 7 del presente Capitolato;
- **150 ore annue** aggiuntive per la partecipazione alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) tramite i Gruppi di Lavoro Operativi per l'inclusione (GLO).

Il servizio sarà affidato sulla base del costo orario. Il Comune si riserva di richiedere una maggiore o minore quantità di servizi rispetto a quelle indicate in fase di gara.

B) Servizio di Assistenza alla Mensa per le Scuole Primarie di Verzuolo, Villanovetta e Falicetto e la Scuola Secondaria di I Grado di Verzuolo – modalità di realizzazione.

Il servizio di Assistenza alla Mensa garantisce la sorveglianza e il supporto agli alunni durante la mensa che si effettua in coincidenza con rientri pomeridiani.

Salvo modifiche disposte dall'Istituto Comprensivo circa i rientri pomeridiani, il servizio è attivo:

- il martedì e il giovedì nelle Scuole Primarie di Verzuolo, Villanovetta e Falicetto e nella Scuola Secondaria di I grado di Verzuolo;
- il giovedì nella Scuola Secondaria di I grado di Verzuolo.

Valutato l'andamento del servizio negli anni scolastici precedenti e la necessità di garantire il rapporto 1:25 tra operatori e alunni si prevede l'impiego di n. 11 operatori così indicativamente suddivisi:

- Primaria Verzuolo: 4 operatori;
- Primaria Villanovetta: 2 operatori;
- Primaria Falicetto: 2 operatori;
- Secondaria di I grado Verzuolo: 3 operatori.

Si stima che l'impegno di ciascun operatore su ciascuna giornata di servizio è di 1,5 ore per un totale stimato di **650 ore di servizio per anno scolastico**.

Il numero degli operatori potrà diminuire in relazione al numero degli utenti utilizzando il Servizio mensa, salvaguardando comunque il rapporto 1:25.

Obblighi dell'esecutore (riferiti a entrambi i servizi, A e B)

L'esecutore dovrà garantire:

- i servizi di cui all'art. 1;
- l'assistenza educativa secondo il progetto tecnico-organizzativo presentato in sede di gara e in base alle indicazioni operative che potranno essere fornite dall'Amministrazione Comunale e dall'Istituzione scolastica;
- l'assistenza agli alunni con disabilità per i servizi di assistenza mensa;
- il coordinamento tra i vari servizi con una figura ad hoc, denominato coordinatore, come indicato nell'art. 8;
- ogni altro onere di pertinenza del servizio che il presente capitolato non metta espressamente a carico del Comune di Verzuolo, compreso eventuale materiale utile allo svolgimento delle attività.

Nella gestione dei servizi rientrano anche le seguenti attività integrative: attività di programmazione, partecipazione agli incontri d'equipe di rete (scuola, servizi sociali e sanitari, comune, famiglie,...), documentazione, valutazione, formazione ed aggiornamento, rapporti con le famiglie, con l'Amministrazione comunale ed i servizi socio-sanitari ed educativi del territorio.

I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto di legge servizio pubblico e non potranno essere, per nessun motivo, sospesi o abbandonati, se non in caso di forza maggiore.

L'appaltatore dovrà comunque garantire sempre la continuità e regolarità del servizio, previo accordo con il Comune sulle modalità alternative di svolgimento del servizio. Ciò comporterà, conseguentemente, una modifica dei rapporti contrattuali e del relativo corrispettivo del servizio. All'appaltatore non sarà dovuto alcun indennizzo o risarcimento.

In caso di sciopero programmato del personale delle scuole, l'Istituzione scolastica ne darà preavviso tempestivo all'appaltatore. In caso di interruzione non programmata dell'attività scolastica che interessi l'intera utenza, l'appaltatore dovrà essere avvertita entro le ore 9:00 dello stesso giorno della prestazione del servizio.

Nell'ambito dell'assistenza all'autonomia l'esecutore svolgerà anche le seguenti funzioni:

- attuare quanto disposto dalla seguente normativa: Decreto legge 71 del 31 maggio 2024, Decreto Ministeriale 297 del 17 aprile 2013, Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento, Decreto Ministeriale 5669 del 12 luglio 2011, Legge 170 dell'8 ottobre 2010, Decreto del Presidente della Repubblica 122 del 22 giugno 2009, D.lgs 66 del 13/04/2017 "norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità" ed in particolare relativamente alla collaborazione nella redazione del progetto individuale (art. 6), nonché a rispettare le norme e le direttive di attuazione che saranno emanate in ordine ai profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale;
- individuare un numero di operatori adeguato a garantire gli interventi programmati che tenga conto di tutte le variabili del servizio quali ad esempio: rispetto degli orari di servizio, il monte ore individuale, dislocazione territoriale dei plessi scolastici, continuità socio educativa con i bambini con disabilità, salvo diverse indicazioni dell'istituto scolastico;
- accordarsi con l'istituto scolastico per definire nel dettaglio l'organizzazione degli interventi e degli orari. Gli orari di servizio potranno mantenere forma provvisoria fino alla nomina degli insegnanti di sostegno e al completamento del team docente. Gli orari definitivi dovranno essere trasmessi entro e non oltre il 30/11 dell'anno scolastico in corso;
- predisporre il consuntivo della formazione di cui all'art. 7 e una relazione riepilogativa sulla realizzazione del progetto di cui all'art. 8.

Art. 3 – Migliorie dei servizi

Saranno considerate proposte migliorative e/o aggiuntive ai servizi di cui all'art. 1 le seguenti prestazioni che siano poste a carico dell'appaltatore:

- **per il servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione personale:**
 - interventi specifici per l'autismo e DSA;
 - partecipazione degli operatori alle uscite didattiche/gite;
 - interventi di mediazione culturale;
 - interventi assistiti con animali domestici;
 - laboratori di autonomia;
 - assegnazione di alcune delle ore attribuite nel monte settimanale a ciascun alunno da effettuarsi in compresenza con più minori con disabilità al fine di svolgere attività di laboratorio o didattiche particolari; l'esecutore dovrà comunicarlo tempestivamente al Comune qualora ciò avvenisse, definendo tempistiche, alunni e operatori interessati.
- **per il servizio di Assistenza Mensa:** divulgazione di nozioni elementari in materia di educazione alimentare durante i pasti per garantire un buon livello di autonomia personale, nonché un equilibrato rapporto con il cibo.

In generale, sarà considerata proposta migliorativa e/o aggiuntiva la messa a disposizione di beni materiali e strumentali messi a disposizione degli operatori per lo svolgimento del programma di apprendimento degli alunni.

Art. 4 – Funzioni in capo al Comune

Al Comune compete l'individuazione attraverso il Responsabile dell'Area Affari Generali e Servizi Demografici e di concerto con l'Istituzione Scolastica del monte ore settimanale riconosciuto agli utenti aventi diritto all'assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale.

Il Comune può disporre in qualunque momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:

- l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni di legge vigenti nelle materie oggetto del capitolato stesso;
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione.

Il personale comunale incaricato ha accesso ai locali in ogni momento, evitando comunque interferenze con lo svolgimento delle attività, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato.

Il personale dell'Esecutore deve consentire l'accesso ai locali a tutti gli organi di controllo, previa esibizione di apposita documentazione di identificazione.

Rispetto ai controlli, eventuali inadempienze e penalità il presente articolo è da osservarsi in combinato disposto con l'art. 24 dello stesso capitolato.

Art. 5 – Requisiti degli operatori.

Il personale impiegato dovrà possedere i requisiti professionali previsti dalle declaratorie **del CCNL Cooperative Sociali** o livelli equivalenti di altri contratti collettivi di settore applicati. Pertanto, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele del C.C.N.L. Cooperative Sociali. In tal caso è richiesta la dichiarazione di equivalenza delle tutele. Lo standard di personale in organico dovrà comunque rispettare le disposizioni contenute nella legge 107/2015 detta "la buona scuola" e norme correlate nazionali e regionali in vigore.

Nello specifico il personale dovrà possedere idoneità sanitaria ed essere in possesso dei seguenti requisiti:

- **per il servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione personale (Livello C):** diploma di scuola secondaria di secondo grado con eventuale specifica qualifica professionale di Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione e/o documentata esperienza maturata nel settore per almeno tre anni o, in alternativa, Laurea in Scienze dell'Educazione o titoli equipollenti attualmente vigenti. L'Aggiudicatario è tenuto a garantire che il personale assegnato possieda competenze tecniche e relazionali adeguate alla tipologia di utenza assistita (Legge 104/1992).
- La figura del **Coordinatore per il servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione personale** (di cui all'art. 7) stante l'importanza del suo ruolo, dovrà possedere i requisiti professionali previsti per il **Livello D** del CCNL Cooperative Sociali o livelli equivalenti di altri contratti collettivi di settore applicati: laurea in Scienze dell'Educazione o titoli equipollenti attualmente vigenti.
- **per il servizio di Assistenza Mensa (Livello B):** assolvimento dell'obbligo scolastico e possesso dell'attestato HACCP in corso di validità per la corretta somministrazione dei pasti.

Per entrambi i servizi il personale impiegato non deve avere in corso procedimento o aver subito condanna per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori nonché l'applicazione della misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.

Opzione di unificazione dei profili professionali e flessibilità d'impiego

Qualora, per esigenze di ottimizzazione organizzativa o per garantire la continuità e la stabilità occupazionale, l'aggiudicatario intenda impiegare il medesimo personale sia per il servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione personale sia per il servizio di Assistenza Mensa, il personale dovrà possedere i requisiti professionali previsti per il Livello C del CCNL Cooperative Sociali o livelli equivalenti di altri contratti collettivi di settore applicati.

Tale opzione è ammessa in quanto considerata condizione di miglior favore per il lavoratore. In sede di offerta tecnica, il concorrente dovrà esplicitare le ragioni organizzative e di sostenibilità economica che giustificano tale scelta, garantendo comunque che l'unificazione dei profili non pregiudichi la qualità e il monte ore specifico di ciascun servizio.

Art. 6 - Comportamento del personale

Il personale addetto, nell'esercizio delle sue funzioni, ha l'obbligo di mantenere un contegno corretto e responsabile ed un comportamento rispettoso nei confronti di tutte le persone con le quali entrerà in contatto, garantendo, in particolare, un rapporto di attenzione e di dialogo con la famiglia del bambino affidato.

Ogni operatore dovrà garantire il rispetto del segreto professionale e/o d'ufficio e della privacy degli utenti, ai sensi della normativa vigente in materia.

Nell'ambito dell'attività svolta durante il servizio di assistenza alla mensa dovrà rispettare le norme igienico sanitarie vigenti e gli eventuali regolamenti o direttive adottati dalla ditta di ristorazione.

In caso di incendio/emergenza il personale collabora all'espletamento del piano di evacuazione della scuola.

L'inosservanza o il mancato adempimento degli obblighi sopra citati, accertati dall'Amministrazione direttamente o tramite altri Enti preposti al controllo, comporta la possibilità di risoluzione del contratto stipulato tra le parti.

L'appaltatore si obbliga ad estendere, nei confronti del proprio personale, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previste dal "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., nonché dal "Codice specifico aziendale di comportamento" del Comune di Verzuolo consultabile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web comunale. Il contratto sarà automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'art. 2 c. 3 del "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici".

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di richiedere all'impresa aggiudicataria la sostituzione di chi risulti non idoneo o inadatto, anche sotto gli aspetti di un corretto rapporto della disponibilità psicologica con gli utenti. In tal caso l'aggiudicatario dovrà procedere alla sostituzione con urgenza e comunque non oltre 7 (sette) giorni dalla segnalazione dell'Amministrazione.

Art. 7 – Disposizioni sulla manodopera impiegata e clausole sociali.

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione ex art. 11, comma 1, del D.lgs. 36/2023.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'appaltatore deve altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulle assunzioni, tutela, protezione, assicurazione sociale, infortuni, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori. Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di cooperative, anche nei confronti dei soci.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà il Documento Unico di Regolarità Contributiva attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

L'esecutore deve provvedere a proprie spese a dotare il personale del corredo più idoneo all'espletamento del servizio, del materiale necessario e di un tesserino di riconoscimento – da indossare durante il servizio – contenente le generalità personali, la qualifica professionale e il nome della ditta.

L'Aggiudicatario dovrà portare a conoscenza del proprio personale che l'Ente appaltante è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti dell'Amministrazione appaltante.

L'Amministrazione comunale non ha alcuna responsabilità diretta o indiretta in cause di lavoro o vertenze con il personale dell'appaltatore o per attività inerenti ai servizi da esso svolti, restando totalmente estranea al rapporto d'impiego costituito tra l'appaltatore ed il personale e sollevando da ogni responsabilità per eventuali inadempienze dell'appaltatore nei confronti del personale stesso. Nell'esecuzione del lavoro l'appaltatore dovrà adottare di sua iniziativa tutte le cautele ed i provvedimenti necessari, compreso il controllo sull'osservanza da parte dei singoli operatori delle norme di sicurezza e antinfortunistica, assumendosi, in caso di infortunio, ogni responsabilità civile, amministrativa e penale dalle quali rende sollevata ed indenne l'Amministrazione appaltante.

Entro il 31 agosto di ogni anno scolastico l'Aggiudicatario dovrà fornire i nominativi degli operatori, i loro curricula e qualifiche e gli alunni assegnati a ciascuno di essi, corredato dalla dichiarazione sostitutiva relativa all'assenza di procedimenti in corso o condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori nonché l'applicazione della misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.

Dovrà sempre essere assicurata la presenza costante dell'organico dichiarato in fase di offerta, sia come numero, sia come mansioni e livello. Ogni variazione della consistenza numerica e nominativa del personale dovrà essere preventivamente comunicata all'Amministrazione comunale mediante Pec entro cinque (5) giorni.

L'aggiudicatario dovrà essere in grado di sostituire il personale assente per malattia, ferie e per altri motivi di assenza, in tempi tali da garantire la corretta funzionalità del servizio, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione comunale. Nel limite del possibile l'impresa dovrà garantire la continuità educativa verso gli utenti.

Il coordinamento dei servizi deve essere affidato ad un responsabile unico dell'impresa aggiudicataria dotato di qualifica idonea allo svolgimento di tale funzione ed il cui nominativo, qualora sia diverso dal coordinatore di cui al comma successivo, deve essere ufficialmente comunicato all'Amministrazione comunale prima dell'avvio del servizio. L'aggiudicatario garantirà la reperibilità di tale responsabile durante gli orari di espletamento del servizio mediante numero di cellulare. Ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del servizio si considera come effettuata all'esecutore. In caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Amministrazione ha facoltà, altresì, di risolvere di diritto il contratto, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 27.

Coordinatore

L'Aggiudicatario dovrà disporre di almeno una figura di coordinamento che provveda a tenere i contatti con tutti gli operatori. Il coordinatore sarà referente organizzativo dei servizi oggetto del presente appalto e dovrà accertarsi dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati ai singoli operatori, avrà il compito di tenere i collegamenti con i competenti livelli operativi. Il Coordinatore individuato dall'Appaltatore assume funzioni di Coordinamento tecnico e organizzativo del servizio, con il compito di mantenere un rapporto costante con il Comune e l'Istituzione Scolastica. Il Coordinatore dovrà altresì avere un recapito telefonico attivo durante l'orario di esecuzione del servizio.

In caso di assenza dovuta a qualunque causa deve esserne garantita l'immediata sostituzione. Il coordinatore risponde della completa realizzazione del servizio affidato e dell'organizzazione del personale. Tutte le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto incaricato si intendono fatte direttamente all'aggiudicataria.

Formazione del personale

L'Esecutore è tenuto al costante aggiornamento professionale del personale, inclusa l'attestazione HACCP per gli assistenti mensa. A questo scopo dovrà predisporre ed attuare un piano annuale della formazione per il personale in servizio che indichi le tematiche e le metodologie adottate. Per tutto il personale neoassunto dovranno essere individuati interventi formativi e di sostegno al ruolo nell'ambito del primo anno scolastico di attività. Le spese per la gestione di tali interventi formativi sono a carico dell'Esecutore. Rimane per l'esecutore l'obbligo formativo in materia di sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008.

L'Esecutore dovrà presentare al Comune, entro il 31 luglio di ogni anno, il consuntivo della formazione del personale realizzata nel corso dell'anno scolastico.

Clausola di salvaguardia sociale (Art. 57 D. Lgs. n. 36/2023)

Ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 102 comma 1 lett. a) del Codice. Il concorrente deve allegare all'offerta tecnica un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale. La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale. La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, per la quale si impone l'esclusione dalla gara.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente affidatario del servizio, nei cui confronti opera la clausola sociale, sono contenuti nell'allegato elenco del personale, redatto nel rispetto della normativa Privacy vigente.

L'offerta tecnica deve prevedere altresì un progetto contenente le misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate. Tali misure si intendono applicabili compatibilmente con il rispetto della clausola di assorbimento del personale uscente e con le facoltà organizzative dell'impresa. In particolare, l'operatore dovrà dare priorità a tali obiettivi in caso di nuove assunzioni necessarie per l'integrazione del personale o per la sostituzione di unità cessate durante l'esecuzione del contratto.

Art. 8 – Monitoraggio dell'attività svolta

Entro il mese di agosto precedente l'inizio dell'anno scolastico, l'esecutore deve presentare al Comune, via Pec, una relazione scritta sullo stato di attuazione del progetto, l'andamento dei servizi, le esigenze degli utenti, le problematiche emerse, le modalità di possibile soluzione e i risultati conseguiti. La relazione dovrà contenere, altresì, l'indicazione degli effettivi costi di impresa derivanti dagli oneri contrattuali e contributivi, di gestione ed organizzazione, relativamente all'attività oggetto del presente appalto.

Art. 9 – Valutazione dei rischi da interferenza e dei relativi costi

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in allegato al presente Capitolato, i DUVRI dell'I.C. Leonardo Da Vinci, presupponendo che le mansioni di assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione personale siano simili nelle scuole del territorio e di conseguenza i rischi reali. Il Comune si riserva la facoltà di estendere il servizio presso scuole fuori territorio comunale per le esigenze degli alunni residenti. L'azienda aggiudicataria si impegna ad attenersi alle indicazioni indicate nei DUVRI specifici dei singoli plessi prima di iniziare il servizio. Questa estensione non comporterà variazioni dei prezzi orari né modifiche agli oneri della sicurezza già calcolati in gara, salvo rischi del tutto eccezionali e imprevedibili.

Art. 10 – Norme antinfortunistiche

L'Esecutore è responsabile dell'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Esecutore esonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile, penale e amministrativa per infortuni o danni che dovessero derivare ai lavoratori o a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali.

È totale ed esclusivo carico dell'Esecutore l'adempimento degli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria, alla formazione obbligatoria del personale, nonché alla dotazione di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), indumenti da lavoro e attrezzature atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai rischi specifici del servizio erogato.

L'Esecutore ha l'obbligo di comunicare formalmente al Comune, all'atto della stipula del contratto o comunque prima dell'avvio effettivo delle prestazioni, il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) aziendale, nonché del referente operativo di cantiere (Preposto) incaricato di sovrintendere alle misure di sicurezza e di raccordarsi con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Art. 11 – Durata dell'appalto

La durata dell'appalto del presente Capitolato è fissata in tre anni scolastici: 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029. L'Appaltatore si impegna, in relazione ad ogni annualità del contratto, a garantire l'erogazione del servizio in coincidenza con l'inizio dell'anno scolastico, secondo le date previste dal calendario scolastico. Sarà cura dell'appaltatore prendere

conoscenza di tale calendario, anche dialogando con l'Istituzione scolastica. La data finale del servizio, per ciascuna annualità, coinciderà con la data di conclusione dell'anno scolastico per i rispettivi tipi di scuola.

L'appaltatore, ad eventuale richiesta scritta del Comune, su conforme decisione dell'organo competente comunale, dovrà proseguire nella gestione del servizio oggetto dell'appalto alle medesime condizioni e prezzi di aggiudicazione per un anno ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Dlgs. 36/2023, nel caso in cui si verifichino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto, dal momento che l'interruzione della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

In relazione alla natura dei servizi, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto, a suo insindacabile giudizio, dopo un periodo di prova fissato in 90 (novanta) giorni, ove accertati delle inadempienze da parte dell'affidatario. Trascorso tale termine il contratto potrà essere risolto secondo quanto disposto dall'art. 28 del presente Capitolato.

Art. 12 – Scioperi

Poiché le funzioni previste dal presente capitolato investono, ai sensi della vigente legislazione, l'ambito dei servizi pubblici essenziali, l'Esecutore si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolamentano la materia.

L'Esecutore, nel caso di assoluta impossibilità a prestare il servizio, dovuta a scioperi del personale dipendente si impegna a darne tempestiva comunicazione alle famiglie degli utenti nonché al Comune, tramite Pec, nei termini di preavviso previsti dalla normativa vigente.

Art. 13 – Quadro economico dell'appalto

Il valore stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, ammonta a complessivi **990.534,97 €** comprensivo dell'importo a base d'asta per il primo triennio, dell'opzione di proroga per un ulteriore anno scolastico prevista dall'art. 120, comma 10 e della proroga tecnica di cui all'art. 120, comma 11 del Codice.

L'importo presunto del contratto, indicativo e non vincolante per l'Amministrazione aggiudicatrice essendo subordinato a circostanze non prevedibili, è pari a **660.356,65 € per tre anni scolastici**.

Quadro Economico dell'Appalto (Valori IVA esclusa)		
Descrizione Voce	Durata	Importo (€)
Importo a base di gara (Triennio)	3 AA.SS.	658.721,65 €
<i>di cui Manodopera (non ribassabile)</i>		609.927,45 €
<i>di cui Quota ribassabile (Spese+Utile)</i>		48.794,20 €
Oneri Sicurezza DUVRI (Triennio)	3 AA.SS.	1.635,00 €
TOTALE TRIENNIO (Base d'asta)		660.356,65 €
Opzione di proroga (Art. 120 c.10)	1 A.S.	220.118,88 €
Proroga tecnica (Art. 120 c.11)	max 6 mesi	110.059,44 €
VALORE TOTALE STIMATO (VSA)		990.534,97 €

I calcoli del sopradescritto quadro economico sono allegati al presente Capitolato. Inoltre, si specifica che sono stati calcolati:

- a) sulla base delle ore stimate e descritte all'art. 2;
- b) nel rispetto delle tabelle ministeriali vigenti (Decreto Direttoriale n. 30 del 14 giugno 2024), parametrize sull'elenco del personale attualmente impiegato dal contraente affidatario del servizio nei cui confronti opera la clausola di salvaguardia sociale (Art. 57 D. Lgs. n. 36/2023) così come specificato all'art. 7;
- c) considerata l'opzione di unificazione dei profili professionali e flessibilità d'impiego prevista dall'art. 6 del presente capitolato;
- d) depurati dell'indennità di turno in quanto voce non pertinente alle modalità di esecuzione del servizio;
- e) in ossequio alla normativa fiscale regionale vigente in Piemonte, è stata applicata l'aliquota IRAP agevolata del 1,90%, così come previsto dalla Legge Regionale 22 novembre 2017, n. 18 (e successive modifiche/integrazioni apportate dalle leggi di stabilità regionale), che stabilisce misure di favore per le cooperative sociali e gli enti del Terzo Settore operanti sul territorio;
- f) quantificando una percentuale del 6% per le spese generali e del 2% utile;
- g) gli oneri della sicurezza relativi ai rischi da interferenza, non soggetti a ribasso d'asta, sono stati determinati utilizzando le voci di pertinenza dal prezzario della Regione Piemonte 2025 ed in base alla valutazione dei rischi contenuta nei DUVRI dell'I.C. Leonardo Da Vinci; si presuppone, infatti, che le mansioni di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione personale siano simili nelle scuole del territorio e di conseguenza i rischi reali. La tabella degli oneri della sicurezza e i DUVRI sono allegati del presente capitolato. Gli oneri della sicurezza dovranno essere specificatamente indicati nell'offerta economica.

L'offerta economica dovrà consistere in un ribasso unico sull'importo a base d'asta, fermo restando che tale ribasso potrà incidere esclusivamente sulla quota relativa a spese generali e utile d'impresa, rimanendo fissi e invariabili i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza. Il corrispettivo s'intende comprensivo di ogni obbligo od onere che gravi sull'Esecutore a qualunque titolo, secondo le condizioni del servizio specificate nel presente capitolato.

Tutti gli importi indicati nel presente capitolato devono intendersi IVA esclusa.

Art. 14 – Clausola di revisione dei prezzi

In riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, i prezzi, comprensivi di tutti gli oneri concernenti il servizio, fissati all'atto dell'aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto al comma successivo, rimarranno invariati per tutta la durata del servizio e dovranno essere comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale, ad esclusione dell'IVA.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio, si applica quanto previsto dall'art. 60, del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.: la variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, dà luogo a variazioni di costo, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza.

Inoltre trattandosi di contratto ad esecuzione continuativa, l'importo unitario a base dell'affidamento per la fornitura sarà sottoposto a revisione del prezzo con cadenza annuale. Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi, è previsto l'adeguamento esclusivamente sulla base della condizione di natura oggettiva determinata dalla variazione dell'indice delle retribuzioni contrattuali orarie rilevate a livello nazionale, elaborato

dall'ISTAT e pubblicato sul sito istituzionale dell'ISTAT con riferimento ad agosto di ciascun anno, rispetto ad agosto dell'anno precedente. La scelta esclusiva di tale indice, a discapito degli altri disponibili, è giustificata dalla netta predominanza del costo della manodopera sul costo orario del servizio (art. 11 co. 5 Allegato II.2-bis)

La concessionaria, entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno, dovrà trasmettere al Comune l'eventuale richiesta di revisione dei prezzi per l'anno scolastico decorrente dal successivo mese di settembre, che si intenderà invariabile per l'intero anno scolastico di riferimento. In mancanza di presentazione della richiesta entro il termine stabilito, verrà automaticamente confermato l'ultimo prezzo fissato. Resta inteso che la revisione dei prezzi operata sulla base del suddetto indice ISTAT costituisce la modalità di ristoro degli eventuali aumenti dei costi derivanti dai rinnovi dei C.C.N.L. di settore, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 15 – Sopralluogo.

Il sopralluogo presso i plessi scolastici sedi dei servizi di cui all'Art. 1 è facoltativo. Gli operatori economici interessati possono effettuarlo fino a 10 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, previo appuntamento da concordare con il Comune (Area Affari Generali e Servizi Demografici). Il sopralluogo è finalizzato alla piena conoscenza dei luoghi e delle condizioni ambientali in cui si svolgerà il servizio, anche ai fini della formulazione dell'offerta tecnica e della valutazione dei rischi da interferenza.

Art. 16 – Corrispettivo del servizio e modalità di pagamento.

Il Comune corrisponderà all'Appaltatore un corrispettivo mensile posticipato, calcolato sulla base delle ore di servizio effettivamente prestate. L'IVA sarà applicata nella misura di legge. Il corrispettivo orario di aggiudicazione è onnicomprensivo di ogni spesa, onere diretto e indiretto, gestione amministrativa, assicurazioni e margini, necessari per la perfetta esecuzione del servizio. Non saranno ammessi compensi extra, salvo quanto previsto per la revisione prezzi di cui all'art. 14.

Fatturazione e Pagamenti

Le fatture, in formato elettronico, devono essere trasmesse mensilmente.

Ogni fattura deve riportare il codice CIG e rispettare la normativa sulla scissione dei pagamenti (Split Payment).

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica positiva della regolarità contributiva tramite DURC (art. 11, comma 6, D.Lgs. 36/2023).

In caso di accertata inadempienza contributiva, il Comune procederà all'intervento sostitutivo pagando direttamente agli enti previdenziali le somme dovute, detraendole dalla fattura dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) e a trasmettere, ove richiesto, la certificazione di regolarità fiscale di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997.

Eventuali ritardi nei pagamenti non autorizzano l'Appaltatore a sospendere o ridurre il servizio, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento e il risarcimento del danno. Dall'importo mensile saranno detratte le eventuali penali applicate per disservizi.

Art. 17 – Responsabile Unico del Progetto (RUP) e Direzione dell'esecuzione

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, le funzioni di Responsabile Unico del Progetto (RUP) sono svolte dalla Dott.ssa Chiara Angela Nasi, Responsabile dell'Area Affari Generali e Servizi Demografici.

Ai sensi del D.Lgs. 36/2023 (art. 14, c. 4, in combinato disposto con l'allegato II.14), alla Dott.ssa Giulia Scatolero, funzionario dell'Area Affari Generali e Servizi Demografici, sono

affidate le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), a cui competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

L'Esecutore, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, deve individuare e comunicare formalmente al Comune il nominativo di un proprio Referente/Responsabile tecnico, dotato di idonei poteri decisionali e di coordinamento del personale, che fungerà da interfaccia diretta con il DEC per ogni aspetto operativo e gestionale dell'appalto.

L'Esecutore e il Comune si impegnano a comunicare reciprocamente e in forma scritta ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti sopra indicati.

Art. 18 – Subappalto, cessione del contratto e del credito

Subappalto

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'eventuale ricorso al subappalto è ammesso esclusivamente previa autorizzazione del Comune e solo esclusivamente per l'assistenza alla mensa. La mancata autorizzazione o la violazione delle modalità di esecuzione diretta comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e l'incameramento della cauzione.

Cessione del contratto e del credito

È vietata la cessione del contratto in qualunque forma, fatti salvi i casi di modifiche soggettive previste dall'art. 120, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023. La cessione dei crediti è soggetta alle disposizioni dell'art. 120, comma 12 del Codice e deve essere notificata al Comune nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010).

Art. 19 – Verifica di conformità

La verifica di conformità delle prestazioni è effettuata dal Direttore dell'Esecuzione (DEC) ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'Allegato II.14, art. 23, comma 1 del Codice, per i contratti di servizi a prestazioni continuative, la regolare esecuzione delle prestazioni è accertata dal DEC attraverso il riscontro della fattura mensile con i dati del servizio effettivamente reso. Il visto di liquidazione sulla fattura (o l'adozione dell'atto di liquidazione) equivale a certificazione di regolare esecuzione per il periodo di riferimento.

Il Comune si riserva di emettere un unico certificato di verifica di conformità finale al termine del contratto.

Art. 20 – Responsabilità dell'esecutore

L'Esecutore è sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso i terzi, di tutti i danni a persone o cose verificatisi nell'esecuzione del contratto, derivanti da cause ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di alcun compenso.

A garanzia degli eventuali danni cagionati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, l'Esecutore dovrà stipulare, con primaria compagnia assicuratrice, una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, con i seguenti massimali:

- Responsabilità Civile verso Terzi: € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
 - € 2.500.000,00 per persona;
 - € 2.500.000,00 per danni a cose.
- Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro: € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 2.500.000,00 per persona.

Il Comune dovrà essere ricompreso nel novero dei terzi. Tale polizza, avente validità per tutta la durata dell'appalto, dovrà contenere espressa rinuncia, da parte della compagnia assicuratrice, ad ogni rivalsa nei confronti del Comune per tutti i rischi, nessuno escluso,

derivanti dall'attività di gestione dei servizi oggetto del presente capitolato. Tale polizza dovrà essere prodotta in copia al Comune prima della stipulazione del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio.

Sono a carico dell'Esecutore tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del servizio.

A garanzia degli eventuali danni [...] l'Esecutore dovrà stipulare una polizza che preveda la copertura anche per i danni derivanti da colpa grave. Il Comune deve essere considerato Terzo a tutti gli effetti. La polizza deve inoltre prevedere l'estensione della garanzia a tutte le attività svolte, comprese quelle esterne ai plessi scolastici (es. uscite didattiche o centri estivi se attivati). L'Esecutore si impegna a consegnare copia della polizza e della quietanza di pagamento del premio prima dell'avvio del servizio. La mancata presentazione o il mancato rinnovo della polizza costituisce grave inadempimento e dà diritto al Comune di sospendere i pagamenti o risolvere il contratto.

Art. 21 – Inadempienze, controlli e penali

Controlli

Il Comune effettua controlli sull'esecuzione del servizio in qualsiasi momento, anche tramite il personale delle Istituzioni Scolastiche o esperti esterni. Le difformità rilevate saranno contestate all'Esecutore tramite PEC.

Procedura

In caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, il Direttore dell'esecuzione invierà comunicazione scritta con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione l'aggiudicatario dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione comunale nel termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa e conformarsi alle condizioni contrattuali entro il termine indicato dall'Amministrazione stessa. Decorso inutilmente tale termine, il RUP, valutata la natura e la gravità dell'inadempienza, le circostanze di fatto, le controdeduzioni e giustificazioni eventualmente comunicate dall'aggiudicatario, potrà graduare l'entità della penalità da applicare fino al massimo previsto, sulla base degli esiti della valutazione stessa.

Il RUP non applicherà alcuna penalità qualora sia stato accertato che l'inadempienza contrattuale non sussiste. Egli potrà altresì stabilire di non applicare nessuna penalità qualora l'inadempienza – seppure accertata – non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure d'immagine per l'Amministrazione comunale, non abbia causato nessun disservizio e si sia verificato per la prima volta (dovranno sussistere tutte e quattro le condizioni).

L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione comunale a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato in sede di offerta.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'appaltatore e da questo non giustificato nei termini temporali assegnati, il servizio non venga svolto anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal capitolato, il Comune ai sensi dell'art 126 comma 1 D.Lgs. 36/2023 applicherà le seguenti penali:

- 0,5 per mille per ogni giorno di mancato espletamento del servizio;
- 1 per mille in caso di non conformità del servizio al progetto presentato, per ogni giorno di ritardo nell'adeguamento allo stesso, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore maggiore danno;

- 1,5 per mille in caso di inosservanza totale o parziale degli obblighi descritti nel presente capitolato per ogni giorno di ritardo nell'adeguamento, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore maggiore danno.

L'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell'appaltatore derivanti dal contratto. In caso di insufficienza dei crediti, l'ammontare della penalità verrà addebitata sulla cauzione definitiva. In tali casi la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della cauzione.

Le infrazioni, che comportino o meno l'applicazione di penalità, vengono contestate per scritto alla ditta che ha facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

L'applicazione di n. 5 penalità in un semestre, tali da pregiudicare il funzionamento del servizio, produrrà la risoluzione anticipata del contratto, a seguito della quale, il Comune potrà aggiudicare l'appalto al soggetto che segue in graduatoria, con addebito dei maggiori oneri e degli eventuali danni a carico del primo aggiudicatario del presente appalto.

Limite massimo

L'ammontare complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale stimato. Al raggiungimento di tale limite, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento.

Art. 22 – Sospensione dei pagamenti

L'Amministrazione, al fine di garantirsi sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali e fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 in materia di regolarità contributiva, potrà sospendere i pagamenti all'Esecutore in caso di contestata inadempienza nell'esecuzione del servizio o di mancato rispetto degli obblighi verso il personale.

La sospensione dei pagamenti, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, permarrà fino a quando l'Esecutore non avrà rimosso le cause dell'inadempimento e si sarà posto in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non potrà avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa comunicazione, che avverrà in via amministrativa tramite PEC.

Art. 23 – Risoluzione del contratto

L'Amministrazione comunale ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e degli artt. 122 e 123 del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo il risarcimento del danno, in caso di gravi inadempienze da parte dell'Esecutore agli obblighi contrattuali.

La risoluzione è dichiarata con provvedimento del Responsabile del Servizio, previa contestazione dei fatti e assegnazione di un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Qualora la risoluzione sia dovuta a grave inadempimento che pregiudica la continuità del servizio scolastico, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione immediata.

In caso di risoluzione, l'Esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino al giorno della risoluzione, previa detrazione delle penali e dei danni accertati.

Con la risoluzione del contratto, l'Amministrazione ha il diritto di affidare a terzi l'esecuzione delle prestazioni residue in danno dell'Esecutore (esecuzione in danno), fermo restando il risarcimento dei maggiori danni subiti e le responsabilità civili e penali previste dalla legge.

Art. 24 – Clausola risolutiva espressa

Oltre a quanto previsto per i casi di inadempimento, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora si verifichi una delle seguenti fattispecie:

- a) inosservanza delle norme relative al personale (previdenza, sicurezza, infortuni) e mancata applicazione dei CCNL di settore (art. 11 D.Lgs. 36/2023);
- b) violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
- c) mancato utilizzo di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari (Art. 3 L. 136/2010);
- d) mancato rispetto delle istruzioni fornite dal Comune nell'esecuzione del servizio;
- e) violazione degli obblighi del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013);
- f) violazione grave degli obblighi in materia di privacy e tutela dei dati dei minori (GDPR 679/2016);
- g) subappalto non autorizzato o violazione dell'obbligo di esecuzione diretta;
- h) ingiustificata sospensione del servizio;
- i) mancato pagamento degli stipendi o irregolarità del DURC per due mensilità consecutive;
- j) frode accertata nell'esecuzione o gravi illeciti professionali;
- k) apertura di una procedura di liquidazione giudiziale o accertamento dello stato di crisi dell'Esecutore;
- l) gravi danni prodotti a impianti o attrezzature comunali per colpa dell'Esecutore;
- m) gravi irregolarità che rechino danno agli utenti (alunni);
- n) applicazione di penali per un ammontare complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Nei casi sopra indicati, la risoluzione si verifica di diritto a seguito della comunicazione del Comune, tramite PEC, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva.

Art. 25 – Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, le parti fanno riferimento al D.Lgs. 36/2023 e relativi allegati, alle leggi e regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Art. 26 – Contratto e spese contrattuali

Il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa, comprese quelle di registrazione, i diritti di segreteria e l'imposta di bollo assolta dall'appaltatore secondo le modalità e i valori definiti dall'allegato I.4 al Codice, sono a totale carico dell'Esecutore

Art. 27 – Tracciabilità flussi finanziari - clausola risolutiva espressa

L'Esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine, dovrà indicare il numero di conto corrente "dedicato" e le generalità delle persone delegate a operare su di esso.

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010. L'Esecutore è altresì tenuto a inserire identica clausola nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori o subcontraenti.

Art. 28 – Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 28 del GDPR 679/2016, il Comune designa l'Appaltatore quale Responsabile del Trattamento dei dati personali necessari all'esecuzione del servizio.

L'Appaltatore si impegna a trattare i dati (anagrafici e sanitari relativi ai minori) esclusivamente per le finalità legate al servizio di assistenza e mensa.

L'Appaltatore garantisce che il personale impiegato sia formalmente autorizzato al trattamento, abbia ricevuto istruzioni specifiche sulla riservatezza e sia stato adeguatamente formato, con particolare riguardo alla sensibilità dei dati dei minori con disabilità.

In caso di violazione dei dati personali (data breach), l'Appaltatore deve darne comunicazione al Comune entro 24 ore dalla scoperta dell'evento, collaborando per le notifiche all'Autorità Garante.

Alla cessazione del contratto, l'Appaltatore dovrà restituire al Comune tutti i dati trattati o procedere alla loro distruzione sicura, rilasciando apposita dichiarazione scritta, fatti salvi gli obblighi di conservazione previsti dalla legge (es. fini fiscali).

Gli operatori economici prestano il consenso al trattamento dei propri dati ai fini della verifica dei requisiti tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) e le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, ai sensi degli artt. 23 e 99 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 29 – Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto

Ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, e dell'art. 50, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, il Comune si riserva la facoltà di richiedere l'avvio dell'esecuzione del servizio in via d'urgenza subito dopo l'aggiudicazione e anche in pendenza della stipulazione del contratto, al fine di garantire la continuità del servizio scolastico.

L'avvio è subordinato alla previa costituzione della garanzia definitiva e alla presentazione delle polizze assicurative previste dai successivi articoli, nonché all'avvenuto adempimento degli obblighi in materia di sicurezza (DUVRI).

In caso di esecuzione anticipata, l'Esecutore è tenuto a svolgere il servizio nel pieno rispetto di tutte le clausole del presente Capitolato e alle condizioni economiche e tecniche offerte in sede di gara.

Art. 30 – Deposito cauzionale definitivo

A garanzia dell'esatta osservanza di tutti gli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario è tenuto a costituire una garanzia definitiva in misura pari al 10% dell'importo contrattuale (valore del triennio), ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

Tale garanzia copre gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento, l'eventuale risarcimento dei danni e le somme dovute a titolo di penali, fatta salva la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia deve essere conforme agli schemi tipo approvati e prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile; l'operatività a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante entro 15 giorni.

Ai sensi dell'art. 117, comma 10, la garanzia deve essere emessa in forma digitale e verificabile telematicamente presso l'emittente o gestita mediante piattaforme basate su registri distribuiti (blockchain) conformi al Regolamento (UE) n. 910/2014.

In caso di escussione parziale o totale, l'Esecutore deve reintegrare la garanzia entro 10 giorni lavorativi, pena la risoluzione di diritto del contratto.

La garanzia resta efficace fino all'emissione del certificato di verifica di conformità finale o alla completa definizione di ogni eventuale controversia.

Art. 31 – Controversie

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si rinvia al D.Lgs. 36/2023, alle norme del Codice Civile e di Procedura Civile, nonché alla vigente normativa in materia di contabilità degli Enti Locali.

Le parti si impegnano a tentare la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nell'applicazione del presente contratto in via bonaria o mediante transazione, secondo quanto previsto dagli artt. 210 e seguenti del D.Lgs. 36/2023.

Qualora non sia possibile raggiungere un accordo stragiudiziale, per ogni controversia dipendente dall'esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Cuneo, con esclusione del ricorso all'arbitrato.